

Norme & Tributi
Fisco e sentenze



NT+FISCO
COME FARE PER/ Dichiarazione dell'imposta di soggiorno
Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione telematica

dell'imposta di soggiorno relativa al 2020 e al 2021
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com/schede

Long, per detrarre l'Iva basta il contratto-fattura

Corte di giustizia Ue

Eurogiudici oltre la forma: sposata la tesi del rispetto dei requisiti sostanziali

Il documento diventa fattura se contiene le informazioni previste dalla legge Iva

Anna Abagnale
Benedetto Santacroce

Detrazione possibile sulla base del solo contratto quando questo contiene le informazioni della fattura. La sentenza di ieri della Corte di giustizia Ue (causa C-235/21) fornisce un'interpretazione ampia del concetto di fattura quale qualsiasi documento o messaggio presenti le informazioni previste dalla legge Iva, ricomprendendovi anche un contratto. Inoltre, sostiene che il contratto-fattura consente al cessionario/committente di detrarre la relativa imposta anche se il fornitore non ha provveduto a dichiarare e versare la relativa Iva.

Il caso è quello di una società slovena che aveva concluso un contratto di sale and lease back con una società di leasing. Quest'ultima, per la sua prestazione, non aveva provveduto né ad emettere fattura né a versare l'imposta, mentre la società, sostenendo che tale contratto costituiva fattura, aveva fatto valere il suo diritto alla detrazione. Tale

richiesta veniva però respinta dall'autorità tributaria slovena. Dopo vari gradi di giudizio nazionale, la questione arrivava alla Corte di giustizia, la quale ha dovuto esprimersi, di fatto, sull'ampiezza del concetto di fattura e valutare se anche un contratto può dirsi tale affinché sia legittima la detrazione dell'Iva operata da uno dei contraenti.

La Corte ricorda innanzitutto la centralità del diritto alla detrazione che, nel sistema Iva, va garantito ogniqualvolta gli obblighi sostanziali relativi all'imposta sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono invece omessi. Di conseguenza, nessuna

Decisione a forte impatto: il contratto potrebbe anticipare il momento impositivo dell'operazione

amministrazione fiscale può negare la detrazione sulla base di una fattura che non rispetta tutti i requisiti previsti sul piano normativo, laddove essa dispone comunque delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali del diritto sono soddisfatti. Al riguardo, pertanto, secondo la Corte di giustizia, è irrilevante l'intestazione «fattura» o altro documento, come può essere un contratto.

In altre parole, per essere riconosciuto come fattura, è sufficiente che un documento contenga, da un lato, la menzione dell'Iva e, dall'altro, le informazioni necessarie previste dall'articolo

203 della direttiva, indispensabili affinché le autorità finanziarie possano stabilire se sono soddisfatti i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione. La verifica è demandata agli organi di giustizia nazionali.

Nel caso di specie, secondo i giudici europei, il contratto di *sale and lease back*, alla cui conclusione le parti non hanno fatto seguire una fattura, può intendersi esso stesso una fattura, se contiene le informazioni per accertare i suddetti requisiti sostanziali.

La decisione, che non chiarisce se sia stato o meno pagato un corrispettivo dal conduttore del contratto di leasing (che chiede di esercitare il diritto a detrazione), potrebbe avere un forte impatto nel mondo Iva, in quanto lo stesso costituirebbe momento impositivo dell'operazione. Infatti, attribuire al contratto il valore di fattura potrebbe anticipare il momento impositivo dell'operazione creando il rischio che al fornitore potrebbe essere chiesta l'imposta prima ancora della consegna della merce, ovvero del ricevimento del corrispettivo o dell'emissione della fattura. Questa interpretazione non può essere condivisa e, secondo chi scrive, il contratto potrebbe costituire, ai fini della detrazione, fattura, solo nei casi in cui si sia già verificato il momento impositivo. Questa decisione, altresì, sembra mettere in discussione il sistema dell'autofattura denuncia (ex articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997) che non sarebbe più necessaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accise in bolle, come finiscono i carburanti con il nuovo unico

Adempimenti

Comunicazione via Pec al termine della misura e non di ogni proroga

Publicato il modello di comunicazione dei dati sulle giacenze dei prodotti energetici, le cui formalità erano attese dagli operatori a seguito del decreto Aiuti-bis (Dl 142/2022). Con la riduzione delle aliquote di accisa, infatti, i titolari di depositi e impianti sono stati tenuti a comunicare le giacenze di inizio periodo e, ora, quelle di fine periodo. Su queste ultime, la determinazione 439237/22 dell'agenzia delle Accise, dogane e monopoli (Adm) recepisce l'indirizzo normativo per cui la comunicazione deve essere fatta una volta, al termine finale della misura, e non al termine di ogni periodo di proroga. Stabilito poi un formulario con cui sono comunicate le giacenze fisiche per autotrazione benzina, gasolio, benzina agricola, gasolio agricolo, oltre che - con dubbia utilità, visto che mancano registri e giacenze iniziali - Gpl e Gnl.

La comunicazione dovrà essere inviata via Pec all'ufficio competente per territorio, rispettando le tempistiche previste dalla norma (entro il 10 novembre 2022 se fosse confermato il termine del 31 ottobre 2022) e utilizzando il modello allegato alla determinazione Adm.

— **B. Sa.**
— **E. Sb.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'affitto del fondo al socio fa scattare la decadenza dai bonus per l'acquisto

Cassazione

La società agricola perde le agevolazioni su registro e ipo-catastali

Angelo Busani

L'agevolazione ottenuta da una società agricola per l'acquisto di un fondo rustico è revocata se il fondo viene affittato, entro un dato periodo successivo al contratto di compravendita, a uno dei soci della società acquirente, seppur dotato dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo professionale (Iap). È quanto la Cassazione decide con l'ordinanza 28369/2022.

Il beneficio fiscale in questione è quello previsto dall'articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009, consistente nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura dell'1 per cento, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli qualora ne siano acquirenti:

- i coltivatori diretti e gli Iap iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (la qualifica di Iap spetta, a determinate condizioni, anche a società di persone, di capitali e cooperative) nonché il coniuge e i parenti in linea retta conviventi con costoro;
- i familiari coadiuvanti del coidiretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori

diretti e che «partecipano attivamente» all'esercizio dell'impresa agricola di titolarità del loro familiare coltivatore diretto (articolo 1, comma 705, legge 145/2018).

L'articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009, sancisce che si ha «decadenza» dall'agevolazione in commento qualora, «prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti» di acquisto, coloro che si sono resi acquirenti «alienano volontariamente i terreni» oppure «cessano di coltivarli o di condurli direttamente». La decadenza però è evitata se l'acquirente concede il godimento del fondo a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo (articolo 11, comma 3, del Dlgs 228/2001)

Nella sua decisione n. 28369 la Cassazione contesta la sentenza impugnata in sede di legittimità (adottata dalla Ctr Toscana il 6 ottobre 2016 con il n. 1747) in quanto in quell'occasione è stato ritenuto che, in presenza di un affitto del fondo rustico a uno dei soci della società agricola acquirente (il quale aveva i requisiti di imprenditore agricolo), fosse applicabile la norma che consente la permanenza dell'agevolazione. Infatti, la Cassazione afferma la stretta interpretazione delle norme agevolative e dunque afferma la non estensibilità della norma che impedisce la decadenza (dettata per un acquirente persona fisica che affitta il fondo a un proprio familiare) al caso di una società che affitta il fondo a un proprio socio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Top24 Diritto, l'innovativa soluzione per l'avvocato.

Top24 Diritto è il sistema informativo rivolto al professionista legale, che si evolve in un vero e proprio assistente di studio preparato ed efficiente, facile e intuitivo. Ti permette di avere accesso alle **sezioni che più ti interessano e trovare qualsiasi documento, informazione o approfondimento** in materia giuridica, nel ricco patrimonio documentale del Gruppo 24 ORE, grazie al potente motore di ricerca semantico e al dettagliato sistema d'indici. Scegli il giusto strumento per dare **valore aggiunto** al tuo lavoro.

Scopri di più su: top24diritto.it

